



COMUNE DI CODOGNO  
(Provincia di Lodi)

# **REGOLAMENTO DEL MERCATO**

*Approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 14 del 27 aprile 2023*

# TITOLO 1

## DISPOSIZIONI GENERALI

### ART. 1 Oggetto

1. Il presente Regolamento disciplina l'esercizio dell'attività di commercio sulle aree pubbliche o private delle quali l'Amministrazione Comunale abbia la disponibilità, destinate alla vendita di merci al dettaglio e alla somministrazione di alimenti e bevande secondo quanto disposto dalla normativa regionale vigente.

### ART. 2 Definizioni

2. Ai fini del presente Regolamento si intendono:
  - a) per commercio su aree pubbliche, l'attività di vendita di merci al dettaglio e la somministrazione di alimenti e bevande effettuata su aree pubbliche, comprese quelle demaniali e le aree private delle quali il Comune abbia la disponibilità, siano esse attrezzate o meno, coperte o scoperte;
  - b) per aree pubbliche, le strade, le piazze, anche di proprietà privata se gravate da servitù di pubblico passaggio, ed ogni altra area destinata ad uso pubblico, nonché le aree private messe a disposizione dal proprietario per l'esercizio del commercio di cui al presente Regolamento;
  - c) per posteggio, la parte di area pubblica della quale il comune abbia la disponibilità, concessa in uso ad operatore autorizzato per l'esercizio del commercio anche in forma stagionale;
  - d) per mercato, l'area di cui il comune abbia la disponibilità composta da più di 3 posteggi destinati all'esercizio dell'attività commerciale e di somministrazione di bevande per uno o più giorni della settimana o del mese;
  - e) per fiera, la manifestazione caratterizzata dall'afflusso, nei giorni stabiliti sulle aree pubbliche o private di cui il comune abbia la disponibilità, di operatori autorizzati ad esercitare il commercio su aree pubbliche in occasione di particolari ricorrenze, eventi o festività, indicata nel calendario regionale delle fiere e delle sagre;
  - f) per posteggi isolati, le aree di cui il comune abbia la disponibilità sulle quali non siano individuati più di 2 posteggi destinati all'esercizio dell'attività commerciale e di somministrazione di bevande per uno o più giorni della settimana o del mese;
  - g) per mercato straordinario, l'edizione aggiuntiva per un massimo di 12 giornate, di un mercato già istituito con la presenza degli operatori già concessionari di posteggio;
  - h) presenze effettive in un mercato o in una fiera: il numero delle volte che l'operatore ha effettivamente esercitato l'attività in tale manifestazione;

- i) per assegnazione provvisoria giornaliera, il complesso delle attività giornaliere di assegnazione dei posteggi temporaneamente non occupati dai concessionari di posteggio;
- j) per somministrazione di alimenti e bevanda su area pubblica, l'attività di vendita di prodotti alimentari effettuata unitamente alla predisposizione di attrezzature idonee a consentire il consumo immediato dei prodotti acquistati;

### **ART. 3 Commissione Comunale Mercato**

1. Nel Comune di Codogno è istituita una commissione consultiva presieduta dal sindaco o da un suo delegato e composta dai soggetti individuati all'art. 1 dell'allegato A;
2. La commissione, di cui al comma 1, è nominata dal sindaco. I criteri di designazione, di rappresentanza, di durata in carica e di funzionamento delle citate commissioni sono stabiliti nell'allegato A;
3. La partecipazione alle commissioni, di cui al presente articolo, è a titolo gratuito.

## **TITOLO II**

### **COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE**

#### **ART. 4 Forme di esercizio dell'attività**

La Giunta Comunale, nel rispetto delle normative vigenti e del presente Regolamento, adotta i provvedimenti di attuazione delle iniziative di commercio su aree pubbliche, nelle forme del mercato ordinario o straordinario, della fiera o di posteggio isolato, nell'atto istitutivo delle iniziative o di modifica delle stesse possono essere stabiliti:

- a) i giorni e l'orario di svolgimento delle iniziative;
- b) la localizzazione e l'articolazione dei posteggi, comprensiva della suddivisione per settore merceologico e della loro dislocazione secondo esigenze di allacciamento alla rete idrica e di osservanza delle condizioni igienico-sanitarie o sulla base della diversa superficie o dei mezzi utilizzati dagli operatori;
- c) il numero dei posteggi, indicando quelli riservati agli agricoltori ed agli eventuali battitori.

#### **ART. 5 Autorizzazione per l'esercizio del commercio su aree pubbliche**

1. L'autorizzazione su posteggio e relativa concessione decennale nei mercati e nelle fiere è rilasciata dal Responsabile del servizio commercio previa verifica della sussistenza dei requisiti morali e professionali, l'operatore commerciale, persona fisica o società di persone, può avere in concessione non più di due concessioni per ciascun settore merceologico nelle aree mercatali con meno di cento posteggi ovvero di tre concessioni per settore merceologico in caso di posteggi superiori a cento;
2. L'autorizzazione al commercio su aree pubbliche può essere rilasciata a persone fisiche o società in possesso dei requisiti di cui alla normativa regionale vigente.

3. Le autorizzazioni sono rilasciate con riferimento ai settori merceologici alimentare e/o non alimentare, ed in campo alimentare abilitano al commercio e somministrazione dei prodotti corrispondenti.
4. L'autorizzazione per il commercio e la somministrazione di alimenti e bevande è rilasciata al titolare che risulti in possesso dei requisiti professionali previsti dalla normativa vigente.
5. Il titolare delle autorizzazioni per l'esercizio del commercio su aree pubbliche, entro sei mesi dal rilascio, deve iniziare l'attività di vendita dandone comunicazione al comune che ha rilasciato l'autorizzazione. Non è consentito iniziare l'attività senza aver assolto agli obblighi amministrativi, previdenziali, fiscali e assistenziali previsti dalle disposizioni vigenti.

#### **ART. 6 Domanda e rilascio di autorizzazione per posteggi dati in concessione**

1. La domanda di rilascio di autorizzazione comunale per posteggi dati in concessione pluriennale deve essere presentata in via telematica al Comune entro 60 gg. dalla pubblicazione dei dati concernenti i posteggi da assegnare.
2. Nella domanda presentata l'interessato dichiara:
  - a) i propri dati anagrafici e nel caso di società occorre dichiarare: la ragione sociale, la sede legale, i dati anagrafici del legale rappresentante e la carica sociale ricoperta;
  - b) codice fiscale/partita IVA.
  - c) il possesso dei requisiti morali e professionali, di cui alla legge regionale vigente.
  - d) denominazione del mercato, giorno di svolgimento e caratteristiche del posteggio richiesto in concessione.
  - e) il settore o i settori merceologici richiesti.
3. L'autorizzazione è rilasciata in base ad una graduatoria, pubblicata entro 30 giorni dalla scadenza del termine per la presentazione delle domande, compilata in base ai seguenti criteri:
  - a) Maggiore professionalità dell'impresa acquisita nell'esercizio del commercio su aree pubbliche, in cui sono comprese:
    - l'anzianità dell'esercizio dell'impresa, comprovata dalla durata dell'iscrizione, quale impresa attiva, nel registro delle imprese; l'anzianità è riferita a quella del soggetto titolare al momento della partecipazione al bando sommata a quella dell'eventuale dante causa.

#### **Punteggi:**

anzianità di iscrizione fino a 5 anni = punti 40

anzianità di iscrizione maggiore di 5 anni e fino a 10 anni = punti 50

anzianità di iscrizione oltre 10 anni = punti 60.

- l'anzianità acquisita nel posteggio al quale si riferisce la selezione;

si attribuisce un punteggio pari a 40 punti per il soggetto titolare della concessione in scadenza al momento della presentazione della domanda. In caso di selezione per posteggi esistenti, ma vacanti, il punteggio di cui alla presente lettera è attribuito a chi vanta la maggiore anzianità di spunta sull'intero mercato.

- b) nel caso di concessione di posteggi ubicati nei centri storici o in aree aventi valore storico, archeologico, artistico e ambientale o presso edifici aventi tale valore, oltre ai criteri di cui alla lettera a), comunque prioritari, si attribuisce un punteggio pari a 7 punti per l'assunzione dell'impegno, da parte del soggetto candidato, a rendere compatibile il servizio commerciale con la funzione territoriale ed a rispettare eventuali condizioni particolari, quali quelle correlate alla tipologia dei prodotti offerti in vendita ed alle caratteristiche della struttura utilizzata, meglio definiti dai comuni territorialmente competenti;
  - c) si attribuisce un punteggio pari a 3 punti all'impresa che presenta il certificato di regolarità contributiva.
- 4. A parità dei predetti titoli, prevale l'ordine cronologico di presentazione della domanda.
  - 5. Contro la graduatoria è ammessa istanza di revisione da presentarsi all'Ufficio competente entro 15gg. dalla data di pubblicazione della graduatoria stessa. Su tali istanze il Funzionario Responsabile deve pronunciarsi entro il termine di 15 gg. Dalla data del ricevimento dell'istanza e l'esito della pronuncia è pubblicata nel medesimo giorno.
  - 6. L'autorizzazione e la relativa concessione di posteggio vengono rilasciate dal Responsabile del servizio commercio sulla base della graduatoria formata secondo le modalità sopra citate, (entro il termine di 30 gg. dalla pubblicazione della stessa), in caso di revisione della graduatoria, il termine di 30 gg. decorre dalla data di pubblicazione della pronuncia di accoglimento dell'istanza.
  - 7. Nello stesso mercato nessun soggetto può avere la titolarità o il possesso di più di due concessioni per ciascun settore merceologico nelle aree mercatali con meno di cento posteggi ovvero di tre concessioni per settore merceologico in caso di posteggi superiori a cento

#### **ART. 7 Domanda di autorizzazione per il commercio in forma itinerante**

- 1. L'autorizzazione per il commercio in forma itinerante è rilasciata dal Responsabile del servizio commercio, previa presentazione telematica dell'istanza, entro 60 giorni dal ricevimento della domanda. L'operatore economico può essere in possesso di una sola autorizzazione per il commercio in forma itinerante. Il Comune verifica tale requisito avvalendosi dell'apposito sistema informativo regionale.
- 2. Nella domanda l'interessato dichiara:
  - a) i dati anagrafici ed il codice fiscale
  - b) il possesso dei requisiti, morali e professionali, di cui alla Legge Regionale vigente
  - c) il settore o i settori merceologici di attività
  - d) di non possedere altra autorizzazione per il commercio itinerante
- 3. L'eventuale diniego dell'autorizzazione per il commercio su area pubblica in forma itinerante deve essere motivato e comunicato all'interessato entro 60 giorni dal ricevimento della domanda trascorso tale termine la domanda si ritiene accolta.

4. L'ufficio commercio ad effettuare verifiche a campione della veridicità delle dichiarazioni e delle autocertificazioni sottoscritte dagli interessati.

### **ART. 8 Subingresso nell'autorizzazione**

1. La re intestazione dell'autorizzazione per posteggi dati in concessione è effettuata dal Funzionario Responsabile del Comune sede del posteggio, previa presentazione di una Scia di subingresso e contestuale autocertificazione del possesso dei requisiti previsti per l'esercizio dell'attività commerciale.
2. La re intestazione dell'autorizzazione per il commercio itinerante è effettuata dal Funzionario Responsabile del Comune nel quale il subentrante intende avviare l'attività. Nella Scia di subingresso è contenuta l'autocertificazione del possesso dei requisiti soggettivi, l'autorizzazione originaria e copia dell'atto di cessione o di trasferimento in gestione.
3. Qualora il comune indicato dal subentrante nella Scia di cui al comma 2 sia diverso da quello del cedente, il titolo originario è trasmesso dal primo comune al secondo per gli adempimenti conseguenti.
4. Il subentrante per atto tra vivi, qualora non sia in possesso dei requisiti morali e/o professionali, di cui alla normativa vigente, necessari all'esercizio dell'attività o non comunichi al Comune l'avvenuto subingresso entro 4 mesi dalla data di acquisto del titolo, decade dal diritto di esercitare l'attività del dante causa, salvo proroga di ulteriori 30 giorni, concedibile in caso di comprovata necessità.
5. Il subentrante per causa di morte, in possesso dei requisiti morali e/o professionali può proseguire l'attività a condizione che comunichi al Comune l'avvenuto subingresso. Qualora il subentrante non sia in possesso dei requisiti soggettivi prescritti per l'esercizio dell'attività ha l'obbligo, entro un anno dalla data del subentro, di acquisire i predetti requisiti e comunicare al Comune la prosecuzione dell'attività chiedendo l'intestazione del titolo già intestato al dante causa, in caso contrario, entro il termine di un anno, deve cessare definitivamente l'attività o procedere alla vendita della tessa.
6. Il Responsabile di Settore può concedere proroga di 30 giorni ai termini di cui ai commi precedenti per casi di comprovata necessità.
7. Nella Scia di subingresso l'interessato dichiara:
  - a) i dati anagrafici ed il codice fiscale
  - b) il possesso dei requisiti, morali e professionali, di cui alla legge regionale vigente
  - c) di non possedere più di un'autorizzazione e concessione di posteggio per il medesimo mercato o di non possedere altra autorizzazione per l'esercizio del commercio in forma itinerante, anche se rilasciata da altra Regione.
  - d) estremi dell'atto di trasferimento dell'azienda o copia dell'atto stesso.
8. Il trasferimento dell'azienda comporta il trasferimento degli eventuali titoli di priorità relativi all'autorizzazione ceduta.

9. Le tipologie merceologiche delle attività sono quelle indicate nella planimetria generale di localizzazione dei posteggi del mercato.
10. Le re-intestazioni di concessioni a seguito di subingresso potranno essere effettuate solo per tipologie merceologiche conformi alla suddetta planimetria generale

#### **ART. 9 Cessazione dell'attività**

1. La cessazione dell'attività è soggetta alla presentazione di una Scia allo Sportello attività produttive entro 30 giorni dalla data di chiusura o vendita dell'attività, con contestuale restituzione dell'autorizzazione.

#### **ART. 10 Revoca del posteggio per motivi di pubblico interesse**

1. In caso di revoca del posteggio per motivi di ordine pubblico o pubblico interesse, l'operatore ha diritto ad ottenere un altro posteggio nel territorio comunale di dimensioni non inferiori a quello revocato e localizzato conformemente alle sue scelte.
2. In attesa dell'assegnazione del nuovo posteggio, l'interessato può proseguire l'esercizio dell'attività sul posteggio già assegnato e da revocarsi.

#### **ART. 11 Modalità di vendita**

1. Ogni venditore ha l'obbligo di esibire l'autorizzazione ad ogni richiesta degli incaricati comunali.
2. Il titolare dell'autorizzazione (o il preposto alla vendita), deve essere munito della ricevuta di pagamento della tassa di occupazione di suolo pubblico e, se necessario, dal libretto sanitario proprio e di quanti altri collaborino alla vendita e della documentazione comprovante l'idoneità del banco alla vendita di determinati prodotti alimentari, ai sensi dell'ordinanza vigente del Ministero della Sanità.
3. Al fine di tutelare i consumatori in caso di vendita di cose usate, dovrà essere esposto un cartello ben visibile con l'indicazione Merce Usata

#### **ART. 12 Disposizioni particolari**

1. Il commerciante su aree pubbliche, al momento di lasciare libero il posteggio assegnato, dovrà provvedere a riunire i rifiuti raccogliendoli in appositi sacchi o contenitori, nonché alla pulizia del posto stesso.
2. Per lo smaltimento dei rifiuti prodotti dovrà essere corrisposta la prevista tariffa.

## **TITOLO III**

### **MERCATI**

#### ***MERCATO STORICO BISETTIMANALE***

##### **ART. 13 Ubicazione del mercato**

1. Il mercato storico bisettimanale si svolge in p.zza F.lli Cairoli, come determinato nel provvedimento istitutivo del mercato stesso con tempi, modalità e caratteristiche determinate nel medesimo provvedimento.
2. Eventuali modificazioni al provvedimento comunale di individuazione delle aree di mercato, effettuate ai sensi delle vigenti leggi, non rappresentano modifica al presente Regolamento.
3. Gli spazi destinati allo svolgimento del mercato, sono quelli indicati nella planimetria generale di localizzazione dei posteggi del mercato dove sono individuati:
  - a) I posteggi riservati alla vendita da parte di commercianti su aree pubbliche;
  - b) Le corsie destinate al traffico pedonale per tutta la durata dell'orario di vendita e le corsie destinate all'accesso ai mezzi di soccorso o di pronto intervento;
  - c) I posteggi riservati ai produttori agricoli diretti singoli o associati e al sistema del battitore.

##### **ART. 14 Giorni e orari di svolgimento**

1. Il mercato Storico bisettimanale si svolge secondo le modalità previste dal presente Regolamento nei giorni di martedì e venerdì
2. Dal momento dell'entrata in vigore del presente Regolamento i commercianti su aree pubbliche, titolari di concessioni all'interno dell'area del mercato settimanale, devono occupare il proprio posteggio entro le ore 8:00
3. Le operazioni di vendita potranno avere inizio a partire dalle ore 7:00, ogni forma di vendita dovrà cessare entro le ore 13:00, i posteggi dovranno essere lasciati liberi entro le 13:30.
4. L'Ufficio Commercio, sentito il Comando di Polizia locale, potrà stabilire deroghe agli orari stabiliti per casi particolari resi necessari da motivi viabilistici legati all'organizzazione del mercato.
5. Eventuali cambiamenti apportati agli orari così definiti non costituiranno modifica al presente Regolamento.
6. Per la regolamentazione del mercato nei giorni festivi coincidenti con Natale, Capodanno, 25 aprile, 1<sup>a</sup> maggio, 2 giugno, 15 agosto, 1 Novembre e 8 dicembre si rinvia all'ordinanza Sindacale emessa annualmente.
7. Nel caso in cui la giornata di mercato dovesse coincidere con le giornate del 25 dicembre o del 1 gennaio, si potrà procedere ad anticipare la data di svolgimento del mercato al primo giorno feriale utile.



8. In caso di edizioni straordinarie del mercato, l'orario di vendita potrà essere diverso da quello già indicato nel presente articolo e verrà determinato nel provvedimento che istituisce le giornate di mercato straordinario stesso.

#### **ART. 15 Verifica delle presenze**

1. La presenza degli operatori concessionari di posteggio è rilevata entro l'orario stabilito all'art. 14 comma 2 del presente Regolamento.
2. Le assenze dai posteggi dati in concessione, ivi compresi quelli assegnati temporaneamente ai sensi dell'articolo 16 comma 1 del presente regolamento, devono essere giustificate dall'operatore entro e non oltre il termine di 30 giorni da quello nel quale si verificano. L'assenza non giustificata entro tale termine verrà computata al fine della revoca dell'autorizzazione come disciplinata dalla legge regionale vigente.
3. Non si procede alla rilevazione delle assenze nei mercati straordinari e nei mercati che costituiscono recupero di giornate di mercato non effettuate.
4. In caso di intemperie, se l'assenza coinvolge oltre il 50% dei concessionari di posteggio, non viene rilevata.

#### **ART. 16 Assegnazione provvisoria giornaliera dei posteggi temporaneamente vacanti - spunta**

1. I posteggi del mercato che non vengono occupati dai rispettivi titolari potranno essere assegnati per la singola giornata ad altri soggetti in possesso dell'autorizzazione all'esercizio del commercio su aree pubbliche di cui alla vigente legge regionale per il medesimo settore merceologico del posteggio da assegnare, che abbiano presentato domanda, entro il 30 giugno ed il 31 dicembre di ogni anno per partecipare all'assegnazione giornaliera rispettivamente dall'1 luglio ed all'1 gennaio, secondo una graduatoria formulata dalla Polizia Locale in base al numero di presenze di ciascun singolo operatore sul mercato. La graduatoria verrà aggiornata ogni sei mesi.
2. A parità di presenze si considera la maggiore anzianità di esercizio dell'attività di commercio su aree pubbliche quale risulta dal registro delle imprese.
3. L'operatore titolare di assegnazione temporanea dovrà accedere all'area di mercato e posizionarsi entro 30 minuti dall'assegnazione del posto vacante.
4. L'assegnazione temporanea del posteggio comporta il pagamento del canone di occupazione suolo pubblico.
5. L'operatore commerciale titolare di assegnazione temporanea può vendere solo i prodotti merceologici per il quale il posteggio è stato concesso.
6. In caso di posteggi destinati alla vendita di prodotti ricompresi nel settore merceologico alimentare, in assenza di operatori iscritti in spunta per il medesimo settore il posteggio potrà essere assegnato anche ad operatori in possesso di autorizzazione per il settore non alimentare mentre, al fine di assicurare il rispetto delle norme igienico-sanitarie vigenti, non potrà essere

assegnato ad operatore autorizzato per il settore alimentare un posteggio ricompreso nel settore non alimentare.

7. Alle operazioni di spunta potranno accedere in via prioritaria gli operatori che hanno presentato regolare domanda di cui al comma 1 de presente articolo. In via subordinata gli operatori in possesso dei requisiti relativi anche se non presenti in graduatoria per i quali, comunque, non verrà conteggiata la presenza.

#### **ART. 17 Trasferimento o ristrutturazione del mercato**

1. La ristrutturazione o il trasferimento definitivo in altra sede o in altro giorno lavorativo del mercato di cui al presente Regolamento possono essere disposti dal Comune, sentita la competente Commissione per:
  - a) motivi di pubblico interesse;
  - b) cause di forza maggiore;
  - c) limitazioni e vincoli viabilistici e igienico-sanitari
2. In caso di riduzione nel numero dei posteggi, il Comune deve provvedere a comunicare alla Regione, entro 30 giorni dall'adozione del provvedimento, il numero dei posteggi soppressi.
3. La riassegnazione dei posteggi agli operatori già titolari di concessione dovrà essere effettuata a partire da apposita istanza dell'interessato, da esaminarsi sulla base di una graduatoria di priorità predisposta dal ufficio commercio sulla base dei seguenti elementi:
  - a) anzianità di presenza effettiva sul mercato ;
  - b) anzianità di presenza effettiva sul posteggio;
  - c) anzianità di iscrizione al registro delle imprese ;
  - d) compatibilità delle merceologie di vendita (alimentari e non alimentari) e il tipo di attrezzature utilizzate per la vendita con le dimensioni e le caratteristiche dei posteggi disponibili.
4. Tale graduatoria dovrà essere pubblicata e portata a conoscenza degli operatori del mercato con idonee modalità non meno di 60 gg. precedenti la data prevista per il trasferimento; contro tale graduatoria è ammessa istanza di revisione da presentarsi all'ufficio commercio entro 7 gg. dalla data di notifica della graduatoria stessa.
5. Su tali istanze il Responsabile del servizio commercio deve pronunciarsi entro il termine di 5 gg. dalla data di ricevimento dell'istanza notificando all'interessato l'esito della pronuncia. In caso di accoglimento del ricorso, l'ufficio provvederà alla pubblicazione ed alla notifica della graduatoria con le medesime modalità già adottate.
6. In caso di adozione dei provvedimenti riferiti al primo comma del presente articolo, all'esercizio dell'attività di battitore non può essere assegnato un numero di posteggi superiore a quello già destinato nella precedente configurazione del mercato; le aree riservate all'attività di battitore non possono essere riassegnate se non a seguito di rinuncia degli operatori.

## **ART. 18 Spostamento temporaneo del mercato**

1. Nel caso in cui la giornata di mercato dovesse coincidere con quella deliberata per lo svolgimento di una fiera nello stesso sito e non fossero disponibili aree sufficienti a permettere l'esercizio congiunto delle due manifestazioni, il Responsabile del servizio commercio, sentita la Commissione aree Pubbliche, potrà disporre lo spostamento del mercato in altra data.
2. Per spostamento temporaneo in altra sede o in altro giorno lavorativo, del mercato di cui al presente Regolamento si intende lo spostamento dovuto a causa di forza maggiore quali ad esempio il rifacimento della sede stradale l'adeguamento degli impianti o altri lavori che rendano inagibile l'area mercatale.
3. In caso di spostamento temporaneo la riassegnazione dei posteggi agli operatori già titolari di concessione dovrà essere effettuata d'ufficio sulla base della compatibilità delle merceologie di vendita (alimentari e non alimentari) e del tipo di attrezzature utilizzate per la vendita di ciascun operatore con le dimensioni e le caratteristiche dei posteggi disponibili. Contro tale provvedimento di assegnazione temporanea dei posteggi, che dovrà essere portato a conoscenza degli operatori del mercato con idonee modalità non meno di 30 gg precedenti la data prevista per il trasferimento non è ammessa istanza di revisione se non per gravi motivi igienico-sanitari o viabilistici, o per errori materiali su tali ultime istanze, l'Ufficio competente si dovrà pronunciare entro 5 gg. dalla data della presentazione dell'istanza e le risultanze della pronuncia dovranno essere immediatamente notificate all'interessato.

## **ART. 19 Modifica del posteggio**

1. Gli operatori già titolari di autorizzazione possono presentare all'Ufficio Commercio apposita istanza di assegnazione di altro posteggio libero nel medesimo mercato per cui il Comune non abbia ancora provveduto ad attivare le procedure di assegnazione contenente anche una dichiarazione di rinuncia al posteggio di cui l'interessato è già titolare in caso di accoglimento dell'istanza.
2. Il Responsabile del servizio commercio verificata la compatibilità del settore merceologico (alimentare o non alimentare) dell'autorizzazione dell'istante e del tipo di attrezzature utilizzate per la vendita con le dimensioni e le caratteristiche del posteggio disponibile, dispone la concessione del posteggio richiesto e la contestuale revoca del posteggio di cui l'interessato è già titolare.
3. Le domande di ampliamento della superficie del posteggio in concessione, presentate da operatori titolari, potranno essere accolte qualora il posteggio di cui è titolare l'operatore stesso sia contiguo ad altro posteggio libero, e qualora sia possibile operare una riduzione della superficie già occupata dal posteggio attualmente libero, purché tale riduzione non comporti un fronte espositivo inferiore a 6 mt e una superficie complessiva minore di 24 mq (6X4 Mt.) e la distanza fra i due posteggi non venga ad essere inferiore a 0.5 mt., ovvero alle diverse dimensioni che la Giunta Regionale stabilirà per i posteggi nei mercati di nuova istituzione.
4. Le domande di cui al comma 1, trasmesse da operatori che abbiano già presentato domanda di ampliamento della superficie del posteggio dovranno essere esaminate prioritariamente in caso di presenza di più domande concorrenti.

5. E' vietato lo scambio reciproco del posteggio fra gli operatori senza autorizzazione del Responsabile del servizio commercio, con indicazione dei dati distintivi del posteggio stesso, per lo scambio gli interessati devono fare apposita domanda.
6. Lo scambio è consentito nel rispetto dell'eventuale suddivisione del mercato in settori merceologici.
7. Gli operatori economici hanno l'obbligo di frequenza sui nuovi posteggi per almeno 6 mesi dall'autorizzazione prima di poter chiedere ulteriori scambi
8. La durata delle concessioni modificate rimane invariata.
9. I titolari di due posteggi contigui possono occupare la superficie complessivamente assegnata con un unico auto-negozio o con un unico banco. L'accorpamento dei posteggi comporta l'onere di lasciare lo spazio ai lati dell'unica postazione a compensazione di quello occupato tra i due posti singoli. I posteggi così accorpati mantengono di diritto la propria connotazione alfa- numerica individuale.

## **ART. 20 Modi di utilizzo del posteggio**

1. I banchi, le attrezzature, gli auto-negozi e gli altri automezzi attrezzati e non attrezzati, come pure le merci esposte, devono essere collocati negli spazi appositamente delimitati e indicati nelle concessioni di posteggio in modo tale da non arrecare pericolo ai passanti e devono essere tenuti in ordine nell'aspetto e nel decoro.
2. Il posteggio dovrà essere adibito esclusivamente all'attività commerciale. Qualora il posteggio non venga utilizzato dal titolare per l'attività di vendita, lo stesso sarà assegnato secondo quanto previsto dall'art. 16 del presente Regolamento. Il posteggio sarà oggetto di riassegnazione qualora il numero di assenze superi il limite previsto dall'art. 37 del presente regolamento.
3. Qualora il mercato sia posizionato su strada è fatto obbligo agli operatori di mantenere tra fronti vendita distanza minima di metri 3,5 al fine di consentire qualora necessario, l'intervento dei mezzi di soccorso/servizio. In ogni caso il posizionamento delle strutture di vendita deve avvenire conformemente a quanto riportato nel titolo autorizzativo e secondo le indicazioni date dagli uffici comunali con apposita segnatura dei posteggi.
4. Il concessionario del posteggio è responsabile per tutti i danni arrecati a terzi nell'esercizio dell'attività.
5. Le merci esposte non devono arrecare danno o intralcio agli operatori confinanti e devono essere contenute nello spazio vendita assegnato nel titolo autorizzativo.
6. E' fatto divieto agli operatori commerciali di disturbare gli astanti con grida o schiamazzi e richiamare l'attenzione con insistenti offerte di merci. E' fatto altresì divieto agli operatori commerciali di appendere oggetti, merci, sacchi e/o attrezzature di qualsiasi genere ad alberi e comunque fuori dagli spazi o strutture esterne all'area in concessione.
7. Gli esercenti devono osservare tutte le disposizioni in materia di pubblicità dei prezzi, vendita

a peso netto, etichettatura delle merci ed ogni altra disposizione di legge.

8. L'operatore è obbligato a tenere pulito lo spazio occupato e al termine delle operazioni di vendita deve accogliere rifiuti e depositarli negli appositi contenitori fermo restando quanto previsto circa la continuità della raccolta.
9. Nell'area di mercato attrezzata con allacciamenti alla rete idrica, fognaria ed elettrica è fatto divieto agli operatori di utilizzare impianti privati sostitutivi dei servizi approntati dal Comune.
10. Se l'area non è attrezzata gli operatori commerciali devono dotarsi di impianti e strumenti idonei alla refrigerazione, lavatura degli attrezzi e scarico delle acque.

#### **ART. 21 Divieti**

1. E' fatto divieto agli operatori di porre in vendita o esporre armi, esplosivi o oggetti preziosi, nonché di vendere bevande alcoliche di qualsiasi gradazione se non in recipienti chiusi e con le modalità di cui all'art. 176, comma 1, del T.U.L.P.S.
2. Durante lo svolgimento del mercato è vietata la circolazione veicolare nell'area mercatale, ad esclusione dei mezzi di pronto intervento il cui passaggio deve essere sempre assicurato e facilitato. Agli spuntisti è consentito accedere all'area di mercato e occupare il posteggio temporaneamente assegnato entro 30 minuti dall'assegnazione del posteggio stesso.

#### **ART. 22 Posteggi riservati ai produttori agricoli**

1. Ai produttori agricoli può essere riservata la percentuale massima in riferimento al numero dei posteggi previsti per il settore alimentare e dei prodotti florovivaistici, di cui alla normativa regionale vigente.
2. La qualifica di produttore agricolo deve essere attestata dagli organi competenti per legge e lo stesso può vendere i prodotti consentiti dalla normativa di settore
3. I posteggi del mercato riservati ai produttori agricoli sono pari ad uno per ciascun giorno di mercato settimanale e l'assegnazione degli stessi avviene con cadenza annuale come stabilito dalla relativa delibera di Giunta Comunale.
4. I posteggi concessi ai produttori agricoli, se non sono temporaneamente utilizzati dai titolari, possono essere assegnati per il solo giorno di svolgimento del mercato, ad altri produttori agricoli che ne facciano richiesta sulla base del maggior numero di presenze maturate sul mercato.
5. I posteggi riservati ai produttori agricoli qualora non occupati da detta categoria possono essere assegnati temporaneamente agli operatori di commercio su area pubblica con le modalità previste dall'articolo 16 del presente regolamento.

#### **ART. 23 Posteggi riservati al sistema del battitore**

1. Gli operatori che esercitano l'attività con il sistema del battitore occupano il posteggio a loro riservato, a titolo di assegnazione, secondo un programma di turnazioni trasmesso

dall'associazione di categoria.

2. I posteggi del mercato riservati ai battitori sono di uno per ciascun giorno di mercato settimanale
3. La destinazione dei posteggi riservati ai battitori non può essere modificata, fatto salvo per quanto previsto dal comma 4.
4. I posteggi possono essere riassegnati dal Comune, con le modalità previste dalle disposizioni regionali, solo qualora i battitori rinuncino o non utilizzino gli stessi per periodi complessivamente superiori a sei mesi continuativi.

### ***MERCATO FIERA AUTUNNALE***

#### **ART. 24 Istituzione delle fiera ambulanti**

1. La fiera autunnale degli ambulanti si svolge annualmente il terzo mercoledì e la domenica immediatamente successiva del mese di novembre.
2. Il giorno di mercoledì il mercato ambulante avrà luogo presso il quartiere fieristico di San Biagio, la domenica nelle vie del centro cittadino.
3. Alla fiera ambulante si applicheranno le norme del presente Regolamento, comprese quelle relative alle autorizzazioni per i posteggi decennali, purché compatibili.

#### **ART. 25 Assegnazione posteggi dati in concessione nella fiera**

1. L'assegnazione dei posteggi nella fiera può essere effettuata nei confronti di soggetti già titolari di autorizzazione per l'occupazione di posteggi in concessione decennale o per l'esercizio dell'attività in forma itinerante secondo le modalità previste dall'art. 6 del presente regolamento.
2. La concessione pluriennale di posteggio nella fiera è utilizzabile esclusivamente nei giorni di svolgimento della fiera.
3. Nella fiera nessun soggetto può avere la titolarità o il possesso di più di tre concessioni per settore merceologico.
4. Il posteggio è concesso con riferimento ai settori merceologici alimentare e/o non alimentare oppure, in caso di fiera specializzata, con riferimento alle tipologie ammesse, come indicate nel provvedimento istitutivo della fiera.
5. Il posteggio dovrà essere adibito esclusivamente all'attività di vendita. Qualora il posteggio non venisse utilizzato dal titolare per l'attività di vendita, lo stesso sarà oggetto di riassegnazione secondo quanto previsto dall'articolo 27 e sarà conteggiata l'assenza.
6. La presenza degli operatori concessionari di posteggio è rilevata entro mezz'ora dall'orario stabilito dall'art. 26;
7. Eventuali richieste di miglioramento del posteggio dovranno essere richieste almeno 60 giorni prima della data di svolgimento della manifestazione, non verranno prese in esame richieste

avanzate il giorno stesso della manifestazione;

8. Il Responsabile del servizio commercio preposto interdice per due anni l'esercizio dell'attività nella fiera all'operatore che non ha utilizzato il posteggio per due edizioni consecutive senza giustificato motivo, da comunicarsi per iscritto al comune entro trenta giorni dallo svolgimento della fiera.

#### **ART. 26 Orari di svolgimento**

1. Dall'entrata in vigore del presente Regolamento i partecipanti ai mercati della fiera, titolari di concessione, devono occupare il proprio posteggio entro le ore 8:00 dei giorni di svolgimento del mercato.
2. Le operazioni di vendita potranno avere inizio a partire dalle ore 7:30, ogni forma di vendita dovrà cessare entro le ore 20:00.
3. L'Ufficio Commercio, sentito il Comando di Polizia locale, potrà stabilire deroghe agli orari stabiliti per casi particolari resi necessari da motivi viabilistici legati all'organizzazione del mercato.
4. Eventuali cambiamenti apportati agli orari così definiti non costituiranno modifica al presente Regolamento.

#### **ART. 27 Domanda di assegnazione posteggio temporaneo nella fiera - sputa**

1. I posteggi della fiera non occupati dai titolari possono essere assegnati per la singola giornata ad altri soggetti in possesso della autorizzazione all'esercizio del commercio su aree pubbliche di cui alla Legge Regionale vigente che abbiano presentato telematicamente la domanda entro 60 giorni dalla data fissata per la fiera stessa.
2. Nella domanda l'interessato dichiara:
  - a) i dati anagrafici;
  - b) gli estremi (numero, data ed ente che ha provveduto al rilascio) dell'autorizzazione per l'esercizio del commercio su aree pubbliche, su posteggio decennale o per forma itinerante;
  - c) denominazione della fiera, giorno di svolgimento;
  - d) il settore, i settori o le tipologie merceologiche di cui l'interessato intende effettuare lavendita;
  - e) le dimensioni del posteggio richiesto, a partire dalle caratteristiche dell'attrezzatura utilizzata per svolgere l'attività di vendita.
3. Il posteggio è assegnato in base ad una graduatoria, pubblicata sul sito istituzionale dell'Ente entro 15 giorni dalla data prevista per lo svolgimento della fiera ambulanti e compilata secondo i seguenti criteri di priorità:
  - a) maggior numero di presenze (ovvero di giorni in cui l'operatore risultava in graduatoria e pur essendosi presentato non ha potuto esercitare attività di vendita) nella fiera;
  - b) anzianità di iscrizione al Registro delle Imprese ;

4. A parità dei predetti titoli, vale l'ordine cronologico di consegna o spedizione della domanda;
5. Alle operazioni di spunta accedono in via prioritaria gli operatori che hanno presentato regolare domanda di cui al comma 1 del presente articolo. In via subordinata gli operatori in possesso dei requisiti relativi anche se non presenti in graduatoria per i quali, comunque, non verrà conteggiata la presenza;
6. L'assegnazione temporanea del posteggio comporta il pagamento del canone di occupazione suolo pubblico;

## **MERCATINO DEGLI OGGETTI ANTICHI E USATI**

### **ART. 28 Modalità di effettuazione**

1. Il mercatino degli oggetti antichi e/o usati può essere svolto il terzo sabato di ogni mese, negli spazi denominati "mercato coperto" di piazza Cairoli.
2. Le merci esposte nei mercatini e poste in vendita devono essere antiche e/o usati;
3. Non potranno essere esposti e/o trattati:
  - a) Oggetti non trattati dalle vigenti leggi
  - b) Oggetti di nuova fabbricazione
4. I partecipanti sono responsabili personalmente, a tutti gli effetti, della provenienza e dell'autenticità della merce esposta e/o posta in vendita.
5. La gestione e l'organizzazione del Mercatino possono essere affidate a soggetti terzi con le forme previste dal D.lgs. n. 267/2000 e successive modificazioni ed integrazioni, sulla base di apposita convenzione che disciplina i rapporti negoziali tra il Comune ed il soggetto gestore e che deve comunque riportare i compiti spettanti al soggetto gestore e l'impegno dello stesso al rispetto delle normative vigenti.

### **ART. 29 Partecipazione al mercatino**

1. Al mercatino potranno partecipare i titolari di autorizzazione di commercio su aree pubbliche regolarmente iscritti alla Camera di Commercio.
2. Potranno partecipare i privati collezionisti e gli hobbisti purché non esercitino attività di vendita.

### **ART. 30 Tasse e canoni**

1. L'operatore autorizzato ad occupare l'area pubblica per il Mercatino è soggetto al pagamento della tassa prevista dal regolamento per la disciplina del canone unico patrimoniale.



### **ART. 31 Dimensione degli spazi**

1. Per i partecipanti ai Mercatini le dimensioni degli spazi da occupare saranno verranno comunicati di volta in volta dall'organizzatore sulla base delle richieste pervenute e dal numero dei partecipanti.

### **ART. 32 Orario di svolgimento del mercatino**

1. Di norma i mercatini si tengono nella fascia oraria dalle ore 9.00 alle ore 19.00, salvo i casi di esigenze straordinarie, in tale orario è fatto divieto di entrare o uscire con gli automezzi nell'area mercatale. Gli spazi potranno essere occupati dalle ore 7:00 alle ore 8:30, le operazioni di smontaggio si potranno svolgere dalle ore 19:00 alle ore 20:00 e l'area dovrà essere lasciata completamente sgombra e pulita.

## **TITOLO IV**

### **COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE IN FORMA ITINERANTE**

#### **ART. 33 Disposizioni per i commercianti itineranti**

1. Il commercio su aree pubbliche in forma itinerante può essere esercitato dai titolari dell'autorizzazione di cui alla legge regionale vigente o dai produttori agricoli che esercitano la vendita dei propri prodotti ai sensi della legge 59/63 e successive modificazioni ed integrazioni, su qualsiasi area pubblica.
2. Il commercio su aree pubbliche in forma itinerante è svolto con mezzi mobili e con soste limitate al tempo strettamente necessario per effettuare le operazioni di vendita, e comunque non superiori a 30 minuti, con divieto di posizionare la merce sul terreno o su banchi a terra ancorché muniti di ruote, nel rispetto delle vigenti normative igienico-sanitarie. E' fatto altresì divieto di occupare la medesima posizione nell'arco della stessa giornata e di effettuare la vendita a meno di 250 metri da altro operatore itinerante già presente.
3. L'autorizzazione di cui alla vigente legge regionale abilita i titolari della stessa anche alla partecipazione alle fiere che si svolgono sul territorio nazionale ed alla vendita al domicilio del consumatore nonché nei locali ove questi si trovi per motivi di lavoro, di studio, di cura, di intrattenimento o svago. Al medesimo operatore commerciale, persona fisica o giuridica, non può essere rilasciata più di una autorizzazione.
4. L'attività di commercio su aree pubbliche in forma itinerante non sarà ammessa nei giorni e nelle ore nelle quali si svolge il mercato bisettimanale oggetto del presente Regolamento per una area ricompresa entro i 500 mt dall'area di mercato.
5. Il commercio ambulante itinerante può essere limitato o escluso dalle aree aventi valore archeologico, storico, artistico o ambientale.
6. Le aree pubbliche, nelle quali è vietato il commercio ambulante itinerante per motivi viabilistici, igienico-sanitari o di pubblica utilità, sono stabilite dal Comune con apposito provvedimento.
7. Nel centro storico è vietato l'esercizio del commercio itinerante svolto senza l'ausilio di mezzi

o attrezzature finalizzati alla vendita

8. Le aree pubbliche nelle quali il commercio ambulante itinerante è consentito sono istituite dal Comune con apposito provvedimento.
9. Ai sensi dell'ordinanza del Ministero della Sanità vigente, è vietato il commercio su aree pubbliche in forma itinerante di molluschi bivalvi vivi e funghi freschi.
10. L'attività di commercio su aree pubbliche in forma itinerante deve essere esercitata nel rispetto delle seguenti fasce orarie:  
A – Periodo invernale (1 ottobre/31 marzo): dalle ore 8.00 alle ore 20.00  
B – Periodo estivo (1 aprile/30 settembre): dalle ore 8.00 alle ore 22.00.

## **TITOLO V**

### **DISPOSIZIONI FINALI**

#### **ART. 34 Plateatico**

1. L'importo della tariffa relativa all'occupazione del suolo pubblico è determinato in base alle disposizioni contenute nel regolamento per la disciplina del canone unico patrimoniale;
2. L'importo della tariffa di occupazione è determinato in ragione della superficie di vendita assegnata a ciascun ambulante e deve essere riscosso semestralmente dall'ufficio comunale competente o da suo incaricato.

#### **ART. 35 Norme igienico – sanitarie**

1. Nello svolgimento dell'attività di vendita sulle aree pubbliche devono essere rispettate tutte le prescrizioni di carattere igienico-sanitario di cui alla vigente normativa di legge e di regolamento e in particolare per quanto attiene la vendita di prodotti alimentari di cui all'Ordinanza Ministero della Salute vigente, nonché quelle disposte dall'A.T.S. territorialmente competente o da regolamenti o disposizioni comunali.
2. E' fatto obbligo agli operatori il rispetto delle norme sulla sicurezza e tutela dei lavoratori e dell'incolumità pubblica vigenti nell'ordinamento giuridico e le loro modifiche ed integrazioni.
3. Gli operatori economici titolari di posteggio fisso o temporaneo sul mercato devono osservare, nell'esercizio delle loro attività, le norme previste dalle leggi sanitarie e dei regolamenti comunali di igiene in materia di vendita di prodotti alimentari e non alimentari nonché di somministrazione di alimenti e bevande.

#### **ART. 36 Pubblicità dei prezzi**

1. Le merci esposte sui banchi di vendita, debbono recare in modo chiaro e ben visibile l'indicazione del prezzo di vendita.
2. Quando siano esposti insieme più esemplari di un medesimo articolo normalmente venduto ad

unità, identici e dello stesso valore è sufficiente l'apposizione su uno di essi di un unico cartellino contenente l'indicazione del prezzo.

### **ART. 37 Revoca e sospensione autorizzazioni**

1. L'autorizzazione è revocata:

- a) se il titolare non inizia l'attività entro 6 mesi dal rilascio dell'autorizzazione, salvo proroga in caso di comprovata necessità.
- b) se nel corso dell'anno solare non utilizza il posteggio per più di 4 mesi complessivi, salvo sia stata comunicata l'assenza per giustificati motivi (malattia, gravidanza, infortunio).
- c) In caso di attività stagionale, il numero dei giorni di mancato utilizzo è ridotto proporzionalmente al periodo di attività. La revoca consegue automaticamente all'accertamento del mancato utilizzo del posteggio e deve essere immediatamente comunicato all'interessato.
- d) per il commercio itinerante, se l'operatore sospende l'attività per oltre un anno, salvo proroga di ulteriori 3 mesi per comprovata necessità.
- e) se il titolare perde i requisiti di cui alla Legge regionale vigente
- f) qualora non venga presentata comunicazione di re-intestazione entro un anno dal decesso del titolare.
- g) per mancato pagamento del canone unico patrimoniale di occupazione di suolo pubblico nelle scadenze stabilite dal vigente regolamento sul canone patrimoniale e mercatale.

2. L'autorizzazione può essere sospesa per un periodo non superiore ai 20 gg., in caso di violazioni di particolare gravità o di recidiva (ovvero se l'operatore ha commesso per 2 volte in un anno la medesima violazione, anche se ha provveduto al pagamento della sanzione mediante oblazione).

Si considerano violazioni di particolare gravità:

- a) Il mancato rispetto delle disposizioni riguardanti la pulizia del posteggio e delle aree mercatali.
- b) L'ampliamento abusivo di più di un terzo della superficie autorizzata per il posteggio
- c) Il danneggiamento del suolo pubblico, dell'arredo urbano o del patrimonio arboreo.

### **ART. 38 SANZIONI**

1. La violazione alle norme contenute nel presente regolamento comporta l'applicazione delle sanzioni previste dalla vigente legge regionale.

### **ART. 39 Entrata in vigore**

Il presente Regolamento entra in vigore decorsi 15 giorni dalla pubblicazione della relativa delibera di approvazione.